

Il ladro di bambini. Studio di un caso

Andrea Piselli*

Riassunto

Il testo esamina un caso realmente avvenuto: l'intervento di una pattuglia di polizia nei confronti di una nomade che aveva tentato un approccio sospetto nei confronti di un infante accompagnato dal nonno. Le prime indagini esperite portarono a verificare una probabile turba psichica della nomade verso i bambini. La discussione seguente esamina la previsione normativa relativamente a questo genere di episodi di devianza. Appare inadeguato l'attuale dispositivo in ordine alle violenze sessuali e difficoltosa la qualificazione esatta della condotta, ed emerge altresì che le montanti preoccupazioni circa le violenze ai minori hanno portato a frettolose abrogazioni di norme penali precedentemente operative e in parte più flessibili. Così si inferisce la necessità di riconsiderare il meccanismo di abrogazione delle norme alla luce del feed-back offerto dal ritorno di certe pratiche.

Résumé

L'article attire l'attention sur un fait divers qui s'est déroulé à Bologne: la police intervient au secours d'un homme âgé et de son petit-fils, puisque une femme nomade a essayé de lui « voler » l'enfant. La police cherche et trouve cette femme et, au poste de police, on soupçonne qu'elle a des problèmes psychiques, surtout pour ce qui concerne le fait de se mettre en relation avec les enfants. L'auteur examine le droit et la jurisprudence, pour déterminer ce qui est prévu par la loi italienne pour la conduite de la femme: il explique qu'on ne peut pas parler de viol, ni de violences sexuelles, ni de enlèvement, et que, à cause du remplacement des règles relatives aux violences contre les mineurs, on a abrogé la vieille normative, qui était flexible et interprétable. On a donc approuvé une nouvelle loi, trop précise et rigoureuse. Le résultat est que, aujourd'hui, il est possible punir la conduite de la femme avec la vieille normative et cela n'est pas possible avec la nouvelle. Donc, lorsqu'on pense à l'abrogation des règles, il faut tenir compte même de la possibilité que la nouvelle loi pourra être, quelquefois, moins efficace que la vieille.

Abstract

The paper is about a really happened action: a police patrol operation concerning a nomad female who had a suspect approach with a child attended by her grandfather. First investigation detected a probable mental disease of the nomad woman about children. The following argument studies the currently empowered laws concerning this kind of deviance. The present law about sexual offence appears inappropriate and consequently it is difficult to qualify the action that occurred. It appears also that recently increasing fear about child abuse lead to hasty substitution of criminal laws empowered before, probably better practicable. So it is argued the opportunity to reconsider the substitution of laws apparatus, regarding the feed-back given by reborn practices.

* Laureato in Filosofia e in Sociologia e scienze criminologiche per la sicurezza, attualmente è dottorando di ricerca in "Criminologia" presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università Alma Mater di Bologna. Professionalmente ha esperienza di servizio nelle Forze Armate, nella Sicurezza Aeroportuale, nell'Investigazione Privata e nella Polizia Locale, dove è attualmente impiegato in attività anticrimine.

1. Introduzione.

La scelta del titolo, omaggio al film di Gianni Amelio realizzato nel 1992 e vincitore di prestigiosi premi della critica cinematografica, preannuncia l'argomento della riflessione, ma ne suggerisce anche il tratto più problematico. Coloro che conoscono la trama dell'opera ricordano senz'altro come la qualificazione di "ladro" fosse emblematica della difficoltà di descrivere perfettamente una situazione. Questo tema sarà di grande importanza per il nostro esame. La cronaca recente non ha mancato di proporci, con grande *pathos* e partecipazione popolare, episodi inquietanti. Il 25/10/2005 nel centro di Firenze una nomade rumena cerca di sottrarre il bambino di 5 mesi di una coppia di Sanremo (fatto poi parzialmente ridimensionato in quanto non è chiaro se i nomadi stessero tentando di rapire il bambino o più prosaicamente di sottrarre il braccialetto che il bambino indossava!); Il 12/03/2007, nel mercato di S. Giovanni a Civitavecchia un rumeno di 43 anni, poi per altre ragioni sospettato anche di pedofilia, tenta di portare via dal passeggino un bambino di 14 mesi sottraendolo alla giovane madre. Pochi giorni dopo, il 15/03/2007, in piena mattinata nella piazza davanti alla stazione di Funo di Argelato, in provincia di Bologna, un cinese di 40 anni tenta dapprima di acquistare, proponendo un'offerta in denaro di mille euro in contanti che porgeva, quindi di sottrarre con la forza una bambina di 2 anni dalla madre che la portava in braccio. Respinto dalla donna che si dà alla fuga, tenta nuovamente l'acquisto rivolgendosi ad un'altra donna che spingeva in una carrozzina la figlia di 18 mesi; anche in questo caso sorsero sospetti di pedofilia a

carico del cinese. Il 26/05/2007 mattina, nel centro di Torino, un rumeno di 36 anni afferra due bambine facenti parte di una classe bresciana in gita scolastica e cerca di portarle via. La cronaca di questi episodi è a lieto fine: in tutti i casi il maldestro tentativo è stato interrotto e l'autore è stato arrestato. Ma nella memoria di tutti non mancano i riferimenti a torbidi eventi che non hanno avuto immediata felice soluzione, come le piccole Celentano e Pipitone, i fratellini di Gravina di Puglia eccetera eccetera...

2. Il fatto.

Il fatto avvenne il giorno 11 marzo 2007, domenica, alle ore 18:00, a Bologna, nella centralissima via dell'Indipendenza, all'altezza dell'intersezione di questa con la via Milazzo, dove ha sede un cinema. Un adulto italiano maschio di 47 anni, originario della Puglia ma da molti anni immigrato nello hinterland bolognese, percorreva la strada e spingeva davanti a sé il passeggino all'interno del quale era assicurata dalle cinture di sicurezza la giovanissima nipote di un anno di età. Il giovane nonno approfittava quindi della stagione straordinariamente mite per dedicarsi agli affetti familiari e conduceva la nipotina in questa passeggiata per il centro di Bologna. Secondo quanto esposto nella denuncia successivamente presentata, durante questa passeggiata incontrò una giovane donna straniera, risultata poi essere una kossovara di 23 anni, R.D., da almeno quattro immigrata in Italia seppure clandestinamente. La donna, incrociando il nonno con passeggino, si

rivolse alla bambina in fasce tentando di tirarla a sé, suscitando l'esterrefatta sorpresa del parente, che dapprima non si capacitava del gesto, quindi intimava alla donna di lasciare la bambina. Ogni manovra della kossovara risultava inibita dal fatto che la piccola era trattenuta al passeggio attraverso le cinture di sicurezza, e pertanto costituiva un corpo unico con questo, a sua volta tirato nel verso opposto dal nonno. La donna, poco intimidita dalle urla dell'uomo, dapprima lasciava la bambina e si allontanava di alcuni passi, quindi tornava indietro e tentava nuovamente di attaccarsi alla piccola tirandola verso di sé. A questo punto la reazione del nonno, già agitato, diveniva più energica e questi respingeva la donna in modo deciso, spingendola e percuotendola. Così la donna si allontanava nella direzione della stazione, senza fretta, camminando. Il nonno chiamava immediatamente col cellulare il 112 e chiedeva l'intervento dei Carabinieri, i quali annunciavano l'arrivo immediato di una pattuglia. Intanto che attendeva l'arrivo della Gazzella, il nonno non si perse d'animo e, pur impedito dal compiere gesta particolarmente impegnative in quanto continuava a spingere avanti a sé il passeggio, si mantenne a contatto visivo con la donna, inseguendola da distanza. Così facendo percorreva la via dell'Indipendenza, e qui incrociò una pattuglia automontata in transito della Polizia Municipale cittadina, che fermò, alla quale chiese soccorso. L'equipaggio, un'esperta ispettrice e il suo autista, si attivarono immediatamente e, accompagnati dal nonno, proseguirono l'inseguimento raggiungendo in pochi istanti la donna, e la fermarono. La donna, come si è detto straniera, era priva di documenti e si presentava in

modo molto trasandato, indossando abiti sudici, e puzzava molto. Venne così accompagnata presso la locale Questura per identificarla e chiarire la sua posizione. Nel frattempo il nonno formalizzò all'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto la propria denuncia relativa al tentativo agito dalla donna di rubargli la nipote. A questo punto, liberata la vittima del reato, l'azione proseguì in ufficio, dove la kossovara venne sottoposta ai rilievi di rito, e si apprese così che era stata già fotosegnalata in numerose località d'Italia, Liguria, Piemonte, Calabria, Sicilia, Lazio, Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, il più delle volte nel corso di controlli di polizia in quanto trovata senza documenti; in un paio di casi perché colta in flagranza di reato di furto. Sviluppando attraverso l'interrogazione al terminale le vicende collegate a questi episodi, si accertò che ella era sempre stata clandestina in Italia, e pertanto in occasione di alcuni dei fermi patiti, era stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di espulsione amministrativa dal paese, al quale la donna non aveva mai ottemperato. Conseguentemente era stata arrestata per violazione dell'art. 14 del Testo Unico sugli stranieri in già due occasioni, ed era altresì già stata per questi motivi processata e anche carcerata. Dopo di che, una volta dimessa e formalmente riespulsiva, pur non avendo nuovamente ottemperato all'ordine di allontanarsi dal paese, risultava non più arrestabile per questa violazione ma procedibile solo con denuncia in stato di libertà e pertanto, in sostanza, una clandestina semi-legalizzata. Le indagini nei confronti della donna furono approfondite con una accurata perquisizione della persona e dei pochi miseri effetti che ella portava

con sé. L'esito fu interessante e venne documentato a verbale l'eccentrico bagaglio della donna. Come abbiamo anticipato la sua condizione personale era già *ictu oculi* miserabile, contrassegnata da disordine e sporcizia, sebbene la donna avesse un look complessivo abbastanza comune: aspetto somatico occidentale, capelli biondo castani di media lunghezza, un giubbotto di nylon, pantaloni jeans, scarpe da ginnastica, una felpa grigia con cappuccio e un piccolo zaino di tela. In pratica non richiamava in modo speciale alcuna categoria umana o sociale di particolare allarme, ad esempio le zingare dalle caratteristiche trecce o gonne colorate, gli immigrati di colore ecc., semmai poteva sembrare, per la sporcizia e per la puzza, una ragazza un po' sbandata come se ne incontrano moltissime in tutte le città, spesso raccolte nel nome "punkabbestia". L'esame minuzioso dei suoi effetti personali, come si è detto, diede risultati interessanti, in quanto la donna, pur essendo di fatto una vagabonda senza dimora e usa a spostarsi senza meta per l'Italia, non portava con sé alcun accessorio tipico degli *homeless*, quali ad esempio coperte per ripararsi durante le notti all'addiaccio, qualche cambio di biancheria, articoli per la pulizia personale, piccole scorte di alimenti ecc. bensì una curiosa collezione di oggetti dall'equivoco valore. La donna custodiva infatti nello zaino un bambolotto per bambini con una gamba rotta, alcuni ammennicoli colorati (portachiavi, ciondoli), delle figurine, una piccola agenda/rubrica compilata disordinatamente con tratto giovanissimo e non da lei (questo si evinceva dal contenuto delle frasi), un portafoglio di plastica di colore rosa, all'interno del quale erano custoditi alcuni ritagli di giornale: foto

di bambini e neonati. Di utile alla vita quotidiana, solo un paio di mutande. Niente altro. La donna venne anche ascoltata adottando uno stile di intervista idoneo. Nel corso degli accertamenti venne avvicinata da personale diverso da quello che la aveva fermata e le vennero rivolte una serie di domande rientranti nell'ambito dell'interrogatorio di identificazione, cioè dove domiciliasse abitualmente, se avesse occupazione lavorativa, se avesse famiglia o parenti e dove, come mai si spostava così frequentemente lungo l'Italia, dove fosse domiciliata a Bologna e come mai si trovasse qui ecc. In questa fase emersero ulteriori elementi di sospetto, dato che la donna riferiva in modo molto confuso i propri spostamenti, compiendo grossolani errori di localizzazione, ad esempio narrando di avere dormito nel parco vicino a dove era stata fermata in corso Buenos Aires. Ora l'evidente sovrapposizione topografica di Bologna e Milano testimoniava una certa mancanza di lucidità della donna. Nell'ambito dell'intervista, comunque, riferiva di avere alcuni parenti in Italia, in particolare la sorella residente a Palermo, presso la quale trovava spesso ricovero e saltuaria occupazione in lavoretti occasionali. Riguardo ai propri spostamenti raccontava di muoversi su e giù per il paese per trovare amici o cercare lavoro, sostanzialmente le classiche risposte dei vagabondi. Di maggiore interesse le notizie relative alla propria famiglia, in quanto sarebbe stata sposata e quindi separata dal marito e madre di un bambino, che le sarebbe stato tolto per darlo in affidamento a una famiglia italiana a Sanremo circa un anno prima. Occorre tuttavia precisare che in altri momenti la donna dichiarava di essere madre di cinque figli, e

pertanto anche queste notizie appaiono segnate dalla confusione. Nel corso dell'intervista era altresì richiesta se avesse in alcune occasioni avuto ricoveri ospedalieri o se assumesse farmaci o droghe; la donna rispondeva che era stata curata in occasione di alcune malattie di tipo traumatico e di non fare uso di droghe. Dopo questa intervista preliminare, approfittando della relativa calma della persona, veniva invitata, se lo voleva e se la sentiva, a raccontare quanto era successo nel tardo pomeriggio. La donna, per nulla turbata, narrava in modo sbrigativo l'incontro avvenuto e ammetteva di avere tentato due volte di baciare la bambina nel passeggino, perché le piaceva, prendendola per le mani e baciandola anche su queste. Il gesto era dalla donna raccontato senza vergogna o preoccupazione, dando l'impressione agli agenti che si fosse trattato di una sorta di impulso verso la neonata al quale non aveva saputo, o voluto, opporre continenza. Senza alcuna remora sottoscriveva a verbale quanto dichiarato. Nel corso del fermo la donna non faceva resistenza agli agenti, né praticava gesti di autolesionismo, né procurava particolare turbativa; solamente richiedeva frequentemente di potere fumare e ripeteva in modo ossessivo richieste circa il proprio futuro, sebbene anch'esse in modo disordinato: ad esempio domandava frequentemente a che ora potesse lasciare gli uffici per potersi recare a prendere il treno per Palermo ecc.

L'abbondanza di atti di indagine esperiti e di fonti di prova raccolte parla da sé: la donna ha agito nei confronti della bambina nel passeggino. Lo ha confessato e così testimonia il denunciante, e presumibilmente ha una qualche turba psichica nei

confronti dei bambini, sostenuta dal resoconto della sua vita e dalla perquisizione.

3. Il diritto.

Diverso è descrivere esattamente il tipo di azione che è avvenuta, al fine di qualificarla correttamente dal punto di vista giuridico. Se si presta pieno credito alle dichiarazioni del nonno, la donna avrebbe tentato di rubare la nipotina, e già qualificare questa condotta non sembra semplice. Il 'furto di bambino' così inteso, che tipo di reato è? Evidentemente viene inquadrato nell'ambito dei sequestri di persona, e i tre articoli di riferimento della normativa sono il 289bis, il 605 e il 630 C.P. i quali puniscono rispettivamente il sequestro di persona per scopi di eversione, quello semplice e quello a scopo di estorsione. Il sequestro per fini eversivi è assolutamente distante dalla vicenda narrata e pertanto non consideriamo la norma relativa. Lo scopo di estorsione, nella generalità dei casi, è associato ad una forma di organizzazione, e storicamente in Italia è collegato ad alcune associazioni criminali specialmente radicate in talune parti del territorio nazionale. È molto raro che questo genere di reato venga improvvisato e condotto senza preparazione, necessitando almeno di ricovero, sistema di comunicazione, sorveglianti. La vicenda in esame non presenta in effetti alcun elemento sintomatico di tale organizzazione e di fatto la norma dell'art. 630 C.P. appare inappropriata a descrivere il fatto. D'altra parte la previsione alternativa dell'art. 605 C.P., incentrata sulla sola condotta della privazione dell'altrui libertà personale, si presta a efficaci considerazioni

critiche. In primo luogo, se si dà lettura alle circostanze aggravanti di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'individuazione di figure tipiche della commissione dello stesso nei parenti stretti e nei pubblici ufficiali induce a disegnare una condotta tipica nella *segregazione*. Tale induzione è giustificata forse principalmente dall'associazione di idee del congiunto che priva della libertà personale con il marito geloso che chiude in casa la moglie, o col figlio degenero che chiude in camera il genitore ecc. oppure, relativamente al pubblico ufficiale, col maestro che lega l'allievo indisciplinato, o col poliziotto che trattiene un fermato senza assolvere agli adempimenti previsti. In ogni caso la riflessione non può evitare di soffermarsi su un fatto tassativamente indicato dalla norma: la condotta consiste nella privazione della libertà personale, e il bene aggredito è quindi la *libertà personale*. Ora si pone la domanda: un bambino di un anno ha libertà personale, ossia in questo caso che genere di disponibilità del bene dobbiamo valutare? Cioè il fatto che una donna prelevi un bambino consiste in una limitazione della libertà di questo? Esasperando il concetto con una battuta, potremmo rilevare che il bambino era trattenuto al passeggio dalla cintura di sicurezza, e allora la prima limitazione della libertà personale era forse stata agita dal nonno? Ovviamente il nocciolo della questione sta nella formulazione giuridica del concetto di libertà personale in relazione ad un infante, ma questo non è un problema da poco. Forse va risolto in modo putativo, presumendo che il bambino, in una eventuale sua proiezione adulta, fosse in disaccordo con un cambiamento di familiarità, preferendo la

compagnia del nonno a quella della kossovara. Ipotesi plausibile ma nei confronti della quale si deve rivolgere un atto di fede, che potrebbe essere a volte sconfessato da orribili vicende familiari. Con un raffinato cinismo il titolo del film che abbiamo citato ricorda come i bambini possano facilmente essere considerati dei beni mobili, nei confronti dei quali sembrano più praticabili e predicabili categorie di descrizione tipiche delle cose, e pertanto nella condotta della donna riconoscere l'impossessarsi la cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, paradigma del furto nell'art. 624 C.P., e quindi opera del ladro! Il ladro di bambini appunto, nei confronti del quale sembra magicamente scomparire il problema posto dal concetto di libertà, sostituito dal più semplice e immediato fatto evidente della *captazione* di una cosa di altri. La problematicità del caso, peraltro, non si limita a questa considerazione. In effetti abbiamo esaminato la vicenda approfondendo le condizioni oggettive e soggettive dell'azione. Abbiamo visto che essa si è svolta di giorno, in pieno centro cittadino, da parte di una donna sola e un po' ritardata che ha provato a sottrarre la bambina a un adulto maschio, il quale senza troppa fatica ha impedito l'evento. Salta in mente allora la previsione dell'art. 49 comma 2 C.P. secondo cui è esclusa la punibilità dell'agente quando l'azione da questa condotta risulti inidonea a cagionare l'evento dannoso (il reato impossibile). Esaminando a freddo gli elementi soprattutto oggettivi della vicenda siamo tutti tentati di dare un verdetto in questa direzione: era impossibile che la donna riuscisse a rapire la bambina, il nonno aveva assolutamente modo di impedire questo evento, e comunque la

donna sarebbe stata fermata immediatamente dai passanti e non sarebbe potuta fuggire. Naturalmente questa diagnosi sarebbe quantomeno ingenua: come purtroppo tutti sanno è oggi assai frequente che le peggiori tragedie, dalla rapina allo stupro, si consumino nell'assoluta indifferenza e disinteresse dei passanti, questo è un triste dato le spiegazioni del quale vanno considerate da un punto di vista sociologico, ma sempre calcolate. Inoltre non è affatto da escludere che un'azione criminale riesca solo perché il delinquente è fisicamente meno prestante dell'agredito, ce lo dimostrano innumerevoli casi ad esempio di borseggio compiuti anche da bambini che suppliscono alla forza e mole delle loro vittime con destrezza e velocità. E di nuovo ritorna l'analogia con il furto, in specie quello descritto dall'art. 625 numero 4 C.P. ossia l'uso della destrezza, oppure dall'art. 624bis comma 2 (originariamente seconda ipotesi del caso precedente, separata e punita più gravemente con l'introduzione del pacchetto sicurezza emanato con L. 26/03/2001 n. 128) ossia realizzato strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene. Sotto questa considerazione analogica, nella condotta della donna si può notare che ella avesse commesso un atto giudicabile non equivoco, e cioè il tirare a sé la bambina, con ciò dando inizio alla commissione del delitto, per lo meno al suo tentativo secondo la definizione di cui all'art. 56 comma 1 C.P. e questo aspetto di diritto generale ci riporta al quesito formulato: la donna ha agito e lo scopo era maligno, ma quale reato ha commesso esattamente?

La questione resta problematica e allora proviamo a ripercorrerla sulla base del versante soggettivo. La donna ha probabilmente una qualche turba nei

confronti dei minori, questo è sostenuto dall'esito della perquisizione, e ha ammesso di avere avuto una pulsione verso la bambina alla quale ha dato seguito: dobbiamo cercare il suo reato fra quelli di natura sessuale? All'esame scorrono quindi gli artt. dal 600bis al 600septies e dal 609bis al 609decies C.P., fiore all'occhiello della moderna ingegneria giuridica italiana, introdotti nell'ordinamento rispettivamente con le L. 03/08/1998 n. 269 e 15/02/1996 n. 66. La prima batteria di sei articoli aggredisce le varie sfumature del fenomeno di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, commessa in Italia e all'estero. Le condotte descritte non colgono minimamente la situazione in esame, quindi ci rivolgiamo all'altra serie di nove articoli, che hanno ridisegnato le aggressioni di natura sessuale. A parte alcuni articoli di natura procedurale o descrittivi di circostanze speciali, definitivi di condotte illecite sono gli artt. 609bis che colpisce la violenza sessuale, 609quater che colpisce gli atti sessuali (suppostamente consenzienti) con minorenne, 609quinquies che colpisce la corruzione di minore e 609octies che colpisce la violenza di gruppo. Naturalmente nel nostro caso vanno esclusi il secondo, il terzo e il quarto articolo e ci resta da esaminare se la donna agì nei confronti della bambina una violenza sessuale. La condotta censurata nel primo comma è la costrizione a subire o compiere atti sessuali mediante violenza o minaccia o abuso di autorità, e si può effettivamente dubitare che tale fosse l'intenzione della donna. Il secondo comma dello stesso articolo non suggerisce migliori esiti, in quanto l'approfittamento delle condizioni di minorità e l'inganno sembrano

circostanze troppo ricercate per definire una vicenda che ha il chiaro sapore dell'impulso immediato. Così resta difficile trovare una idonea definizione del caso e l'occhio scivola tristemente ad un classico articolo residuale, il 610 C.P., ossia la violenza privata, dove la sanzione riguarda il costringere qualcuno a tollerare qualche cosa, anche una bambina di un anno a patire attenzioni ed effusioni? Si ripropone lo stesso dilemma pertinente la nozione di libertà: la bambina avrebbe potuto gradire i baci della donna? E per converso, quanti infanti, se avessero parola, denuncerebbero a squarciagola le angherie para-sessuali alle quali li sottopongono in modo sistematico e vessatorio nonni, zii, cugini, amici, parenti, benefattori e vicini di casa? Continuiamo ad annaspire alla ricerca del reato esatto, e in questa impresa occorre soffermarsi su un particolare che abbiamo solo sfiorato. L'art. 521 C.P. colpiva gli atti di libidine violenti, ossia la costrizione esercitata su altri al fine di commettere atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale. La nozione di *atti di libidine*, apparentemente arcaica, è invece un termine tecnico di grande efficacia, investendo della riflessione giuridica il concetto psicologico di *libido*, pulsione di natura sessuale, con l'accorgimento di non specificarne in modo molto cavilloso la natura. All'esame letterale, che come è noto è il criterio principe dell'esegesi giuridica, l'art. 521 proibisce di dare sfogo alla libido in modo coercitivo verso altri, e questo è precisamente quello che ha fatto la donna se prestiamo fede al suo racconto e ai riscontri materiali. A nulla occorre poi distinguere se la pulsione sessuale avesse natura erotica, affettiva o cos'altro, la legge proibendo di dare libero sfogo

alla libido *in toto*. Ma come si diceva l'art. 521 *colpiva* la suddetta condotta, fino al 15 febbraio 1996, quando l'entrata in vigore della citata L. n. 66 lo abrogò insieme agli altri artt. costituenti il capo I del titolo IX del C.P. ossia i delitti contro la libertà sessuale (artt. dal 519 al 526).

4. Indicazioni internazionali.

Come si sa, l'Italia è paese sommamente ossequioso nei confronti delle indicazioni fornite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle quali generalmente ratifica il contenuto entro breve termine dall'emanazione. Così è avvenuto anche con la L. 27/05/1991 n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989". Come si nota la ratifica è tempestiva, dopo solo un anno e mezzo. E a tutta lode dell'amministrazione nazionale va dato atto che una potente azione legislativa informata dai principi espressi da detta Convenzione ha innovato sensibilmente la normativa in vigore. A tale movimento vanno ricondotte anche le norme di tutela che abbiamo richiamato prima e che hanno sensibilmente protetto i rispettivi ambiti di interesse. E tuttavia dobbiamo rimarcare un dato che emerge dalla Convenzione di riferimento. La formulazione del novembre 1989 è la revisione della precedente "Dichiarazione dei Diritti del Bambino" approvata a New York il 20/11/1959, esattamente 30 anni prima della versione poi ratificata in Italia nel 1991. Nella versione originale del 1959 sono espressi alcuni principi di massima, e tra essi ne compare uno che nel testo revisionato del 1989 è elencato al numero 6: "[il bambino] deve, per quanto è possibile,

crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori...”. Questo principio stabilisce che la permanenza presso la propria famiglia è un diritto del bambino. Nella revisione del 1989 viene raffinata ulteriormente la posizione con uno specifico articolo della parte prima, il numero 8: “1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il *diritto del fanciullo di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciute per legge, senza interferenze legali* 2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga sollecitamente ristabilita la sua identità.”. Si parla qui di un ulteriore *diritto all'identità/nome/nazionalità*, certamente i primi a mancare nel caso di una sottrazione del minore. Anche in questo caso il fatto viene interpretato nel senso del riconoscimento di un diritto soggettivo del bambino. Come abbiamo notato però, si realizza un paradosso giuridico nel riconoscere tale forma di diritto a chi probabilmente non è in grado di esprimerlo, semmai essendo da altra norma dichiarato aprioristicamente incapace di intendere e di volere (artt. 85, 97 e 98 C.P.). Va da sé che l'unica soluzione praticabile sia quella che avevamo già considerato, ossia il trasferimento *pro-tempore* dei suddetti diritti soggettivi ai genitori o alla famiglia, punto di riferimento naturale e di diritto statuito dalla Convenzione di New York del retto sviluppo anche sociale del bambino. Ma ciò si basa su una serie di deduzioni e collegamenti non esaurientemente raccolti dalla normativa nazionale.

5. Conclusione.

Dopo avere narrato una storia vera abbiamo esaminato la legge e tentato di riconoscerla nei fatti. Non è facile. In un certo senso abbiamo riscontrato una certa carenza, appare quasi che non ci sia una norma che censuri precisamente chi cerca di “rubare un bambino”. Questo non significa che tale condotta non venga punita, beninteso, ma per fare giustizia occorre compiere qualche acrobazia concettuale e piegare un poco le norme esistenti. Questo è un segnale di allarme: un ordinamento composto da migliaia di norme ultradescrittive di qualsiasi circostanza o fattispecie non comprende una censura a chiare lettere di questo abominio? È forse una novità, come i reati telematici che prima non esistevano perché non esisteva la rete e di fronte al progresso sono stati definiti? No. I ladri di bambini ci sono sempre stati, ce ne sono testimonianze in cronache antichissime, e sono sempre stati perseguitati con durezza. È una lacuna, tutto qui. E poi abbiamo esplorato alcune forme di reato sessuale, dove abbiamo notato che nuovamente lo zelo definitorio del legislatore si è profuso in un'ampia casistica ma allo stesso tempo sono stati abrogati articoli senza ricomprenderli in modo chiaro in quelli riformulati. Anche qui dobbiamo dire che questo non significa l'impunità, in quanto a colpi di sentenza la Corte di Cassazione ha insegnato agli italiani che anche un bacio o una carezza può essere censurato come violenza sessuale di cui all'art. 609bis C.P.. Ma di nuovo sorge il sospetto che si tratti di una manovra di salvataggio, una pezza apposta ad alcune abrogazioni frettolose. E qui scatta il secondo campanello d'allarme: ci sembra molto pretenzioso e forse presuntuoso il vizio diffuso di abrogare le

norme in quanto di fatto non più applicate. Una buona cautela suggerirebbe di abrogare le norme quando si vuole ottenere la liceità delle condotte prima censurate, e diversamente lasciarle in essere. A tale riguardo vale su tutto un esempio molto concreto. Fino ad un certo periodo della storia i gentiluomini erano usi risolvere talune controversie fra loro facendo ricorso alla pratica del duello, ampiamente regolamentata da sue norme codificate. Il legislatore decise di porre fine a questa usanza e di ciò abbiamo traccia nel codice penale dove gli artt. dal 394 al 401 punivano tutte le attività connesse al duello. Forse per l'efficacia della norma, forse per mutate condizioni sociali e culturali, la pratica del duello in Italia è sparita e per molti anni nessuno fu più denunciato per tali reati, o quasi. Così, con la consueta tempestività, il legislatore abrogò tutti questi articoli con la L. 25/06/1999 n. 205. Appena in tempo perché in Italia iniziasse un flusso migratorio senza precedenti di popolazioni che culturalmente non disdegnano tuttora la pratica in parola! E oggi se due persone si sfidano e compiono un regolare duello, sono censurati? Certo, in virtù di altri articoli del codice concernenti le lesioni personali, l'omicidio, l'istigazione, il favoreggiamento... Oppure quello al duello è un diritto riconquistato, atteso che con un sapiente uso dei padri si può preordinare una serie di documenti quali la rinuncia preliminare al diritto di querela, ottime testimonianze che attestino la sussistenza del consenso dell'avente diritto ecc.? Tutto questo esempio è l'iperbole della conclusione alla quale siamo infine pervenuti, ossia che *una legge va abrogata solo quando si vuole rendere lecita la condotta precedentemente censurata.*

Diversamente potremmo finire per accontentarci di denunciare per violenza privata il ladro di bambini!

Bibliografia.

- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Milano, FrancoAngeli, 2004.
- Gambineri A., *Interazione autore-vittima nell'abuso sessuale. Ferite inferte ai minori*, Milano, FrancoAngeli, 2005.
- Maggio P., *Un piccolo angelo svanito nel nulla*, 2007, disponibile alla pagina: http://www.socialnews.it/GIUGNO-LUGLIO2007/giugno-luglio2007maggio_1.htm
- Milanese F., *Il lato oscuro della famiglia*, 2007, disponibile alla pagina: http://www.socialnews.it/GIUGNO-LUGLIO2007/giugno-luglio2007milanese_1.htm
- Puleio F., *Sequestro di persona e sottrazione di minore: il rapporto tra norme non sovrapponibili*, 2005, disponibile alla pagina: http://www.abusi.it/sequestro_di_persona_e_sottrazio.htm
- “Firenze: due zingare tentano di rapire bimbo”, in *Corriere della Sera*, 25/10/2005.
- “Tenta di rapire un bimbo, arrestato” in *Corriere della Sera*, 13/03/2007.
- “Cinese tenta di rapire una bimba” in *La Repubblica – Bologna*, 16/03/2007.
- “Tenta di sequestrare bambine in gita scolastica”, in *La Stampa*, 30/05/2007.

Riferimenti normativi.

- R.D. 19/10/1930 n. 1398 codice penale.
- Dichiarazione dei Diritti del Bambino approvata a New York il 20/11/1959.
- Convenzione sui Diritti del Fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.
- L. 27/05/1991 n. 176.
- L. 15/02/1996 n. 66.
- L. 03/08/1998 n. 269.
- L. 25/06/1999 n. 205.